Bene ci

00776-21

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12209/2017

ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Cron. 776

ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere -

Rep.

ALDO CARRATO - Consigliere -

Ud. 16/09/2020

LUIGI ABETE - Consigliere -

CC

CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12209-2017 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [redacted] 20, presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

COMUNE [redacted] IN PERSONA DEL SINDACO PRO-.TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [redacted] 5 (TEL. [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

2020

1853

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 215/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

Rilevato che :

è stata impugnata da [redacted] la sentenza n. n. 215/2017 del Tribunale di Oristano con ricorso fondato su sei motivi e resistito con controricorso dell'intimato Comune di [redacted]

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di [redacted] notificava nell'ottobre 2008 all'odierno ricorrente verbale, di cui in atti, di contestazione per la violazione dell'art. 142, co. 8 C.d.S.

Il verbale veniva impugnato dal [redacted] con ricorso, resistito dal suddetto Comune, al Giudice di Pace di [redacted] il quale – con sentenza n. 6/2013- annullava il verbale.

L'odierna Amministrazione controricorrente interponeva appello a sua volta resistito dall'appellato.

L'adito Tribunale di Oristano, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, disattendeva il dirimente motivo in base al quale il Giudice di prime cure aveva sancito l'annullamento del verbale, motivo inerente il difetto di motivazione del verbale notificato dal Comune per omessa indicazione di qualsiasi riferimento degli estremi del decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità

con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.

Il Tribunale stesso, ritenuto –quindi- "necessario esaminare le ulteriori doglianze proposte nel giudizio dal [redacted]", riteneva le stesse infondate ed, in riforma della prima decisione, accoglieva l'appello del Comune e rigettava la proposta opposizione al verbale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memorie sia il ricorrente che il Comune controricorrente.

Considerato che :

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 C.d.S.)

La doglianza mossa dal ricorrente attiene, in sostanza, alla allegata mancata indicazione nel verbale impugnato di ogni riferimento al suddetto decreto prefettizio di individuazione.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 cit. C.d.S. e dell'art. 345 Reg. C.d.S..

La questione sollevata col motivo è inerente la legittimità del potere del Comune [redacted] di accertare infrazioni Autovelox illimitatamente sull'intero territorio comunale.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 11 e 12 C.d.S., nonché difetto di motivazione.

La cesura svolta col motivo è relativa all'erroneo rigetto, da parte del Giudice appello, dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per il noleggio degli autovelox alla [redacted] S.r.l..

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. dell'art. 97 Cost. 3 degli artt. 45 e 142 C.d..S..

La doglianza di cui al motivo in esame attiene, nella sostanza, alla questione della taratura dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, questione –secondo parte ricorrente- già sollevata in giudizio, ma invero mai esaminata dal Tribunale di Oristano.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2669 e 2700 c.c. per aver il Giudice di appello disatteso la censura relativa alla inesistenza giuridica del verbale di contestazione e della sua notificazione.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S. e 345 Reg. cit..

La questione sollevata col motivo attiene , nella sostanza, alla violazione del principio di legge che riserva ai soli pubblici ufficiali (e non a terzi appaltatori) i servizi di polizia stradale.

7.- Il primo motivo del ricorso è fondato.

Come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure nel verbale di contestazione opposto non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio ex art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.

Il rilievo assume carattere dirimente della svolta opposizione ed è logicamente decisivo atteso –per di più- che la violazione del suddetto obbligo (non rilevata dal Tribunale) finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere, da parte della P.A. e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente.

Per di più il Ministero dell'Interno ha da tempo chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa dell'art. 4 del D.L. n. 121/2001, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall'art. 2 del C.d.S..

Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all'opposizione- fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall'art. 2 cit.) è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.

E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibili –senza compromissione della sicurezza stradale- l'intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni.

Era quindi necessaria l'esistenza e l'indicazione nel verbale del decreto prefettizio.

Al riguardo (oltre alla nota, condivisa e consolidata giurisprudenza in materia) non può che rinviarsi ad una recente e riepilogativa decisione della Sezione Sesta – Sottosezione seconda di questa Corte (Ord. 19 luglio 2016, n. 26441) relativa proprio ad analoga opposizione a verbale di contestazione di infrazione stradale per eccesso di velocità elevato dal Comune di [redacted]

Nell'occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è –fra l'altro- ribadito ancora che ".....la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di

motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione".

Il motivo in esame deve, quindi, essere accolto.

8.- L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l'esame dei rimanenti motivi che devono intendersi assorbiti.

9.- Il ricorso va –quindi- accolto.

10.- All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con decisione nel merito ed annullamento dell'opposto verbale.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano , con dovuto riferimento a tutti i gradi del giudizio, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l'opposto verbale di accertamento di infrazione al C.d.S..

Condanna l'Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in € 800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Condanna l'Amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del primo e del giudizio secondo grado del giudizio in misura identica a quella prevista nella sentenza cassata.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il16 settembre 2020.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI